



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

Alle OO.SS. del Comparto delle Funzioni Centrali  
Loro Sedi

e, p.c. Ufficio III – personale dirigenziale, amministrativo  
e non di ruolo

OGGETTO: Ricollocazione del Personale perdente sede – Individuazione criteri.

Su richiesta del Direttore Generale del Personale e delle Risorse si trasmettono, per opportuna informativa i criteri che l'Ufficio III di questa Direzione Generale, intende adottare a seguito dei processi di riorganizzazione ministeriale (Legge 30 maggio 2014 n. 81; Dpcm. 15 giugno 2015 n. 84), per la ricollocazione del personale perdente sede di questa Amministrazione.

IL DIRETTORE  
Dr.ssa *Ida Del Grosso*

**CRITERI PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE  
PERDENTE SEDE**

|    |   |
|----|---|
| 1) | Priorità cronologica di collocamento del personale tenuto conto della data del decreto di soppressione sede.  |
| 2) | <p>§ Ricollocazione dei dipendenti.<br/>Verranno prese in considerazione le aspirazioni di sede dei dipendenti interessati, già comunicate a questo Ufficio.<br/>Qualora non sussista in quella sede il posto vacante, il dipendente potrà essere ricollocato, preferibilmente in ambito regionale, in sedi ubicate entro 50 km da quella soppressa o, qualora le sedi disponibili siano collocate ad una distanza superiore ai 50 km, verrà ricollocato in soprannumero nell'attuale sede di provvisoria assegnazione, fino a riassorbimento.<br/>Non verranno considerate le aspirazioni di sede formulate presso sedi di altri Dipartimenti o altre P.A.</p>   |
| 3) | <p>§ Personale in servizio nei distaccamenti.<br/>Qualora il dipendente sia assegnato, non in soprannumero, ad un distaccamento di Provveditorati accorpati, laddove sia previsto il posto in organico, resta assegnato a quel distaccamento, fino alla eventuale soppressione delle sedi distaccate.<br/>I dipendenti ivi assegnati in soprannumero saranno ricollocati secondo i criteri di cui ai punti 2), 4) o 5), fatta salva la sussistenza del posto in organico.</p>   |
| 4) | <p>§ Assegnazione fuori regione.<br/>In presenza di disponibilità organica di sede, i dipendenti che ne facciano volontaria richiesta, possono essere ubicati anche fuori regione.<br/>Se nella sede richiesta sussiste il soprannumero, così come nella sede di assegnazione provvisoria, si conferma la sede di attuale ricollocazione anche in soprannumero.</p>   |
| 5) | <p>§ centralinisti non vedenti.<br/>I dipendenti perdenti sede, appartenenti alla categoria protetta dei centralinisti non vedenti, in presenza di disponibilità organica, possono essere assegnati in una sede anche fuori regione, sulla base della richiesta volontaria già formulata e nel rispetto del contingente determinato dalla Legge 113/1985.</p>   |
| 6) | <p>§ Pluralità di aspirazioni per la stessa sede.<br/>In presenza di più richieste per una stessa sede, prevalgono nell'ordine i seguenti criteri:</p> <p>a) In presenza di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede, vengono valutati i requisiti previsti dalla legge n. 104/92 - art.3 comma 3 ed art.21.</p> <p>b) In assenza del caso sub a), sarà valutato come criterio preferenziale la maggiore anzianità di età. Al dipendente più anziano sarà quindi assegnata la sede meno disagiata (intendendo quale sede disagiata quella più distante dalla sede soppressa).</p> <p>c) A parità del requisito sub b), sarà valutato come criterio preferenziale la maggiore anzianità di servizio.</p> |